



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"
Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175

www.istitutomeneghini.it

e-mail: bsis007008@istruzione.it

e-mail: bsis007008@pec.istruzione.it

Prot. 414/C14

Edolo (BS), 27/01/2015

Al sito web dell'Istituto
Atti

Oggetto: Proroga contratto, ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/05, per servizio di Medico Competente
Dott. Vincenzo Palomba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;


CONSIDERATO che il contratto di fornitura del seguente servizio di MEDICO COMPETENTE dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. MENEGHINI" con il dott. VINCENZO PALOMBA scade il 31/01/2015;

CONSIDERATO che il RSPP di Istituto è stato nominato in data 26/01/2015;

VISTO che risulta necessario e urgente redigere il DVR di Istituto, in corso di aggiornamento;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1, lettera a), dell' art. 25 del DLgs 81/2008 *"Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria alla predisposizione della attuazione misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro..."*;

CONSIDERATO che risulta necessario assicurare il servizio della sorveglianza sanitaria presso codesto Istituto;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 delle Legge 62/05 non è consentito il rinnovo tacito dei contratti per beni, servizi, forniture;

RITENUTO che per il motivo sopra esposto appare opportuno prorogare il contratto in essere per un tempo ragionevolmente sufficiente ad espletare le procedure per una nuova gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTO che, approssimandosi la scadenza del contratto, è necessario procedere ad una proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio medesimo, disponendo la durata del tempo necessario all'espletamento della relativa procedura di gara, che si computa in mesi 6 e cioè fino al 31/07/2015; Visto l'art. 125, comma 10, lett. c), del D. Lgs. 163/2006 che prevede la possibilità di acquisire in economia beni e servizi "a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria";

PRESO atto della risposta alla seguente FAQ A42 rinvenibile sul sito dell'A.V.C.P. a seguito dell'aggiornamento operato in data 23/11/2011 - relativa alla eventuale necessità di acquisizione di un nuovo CIG per i casi di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto in essere, dalla quale emerge quanto segue: "Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario. Nei lavori la proroga del termine contrattuale comporta conseguenze del tutto diverse (vedi articolo 159 commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010)";

RITENUTO opportuno sentire anche il dott. VINCENZO PALOMBA;

Visto il regolamento per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n° 109 del Consiglio di Istituto (seduta del 03/09/2014);

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) il contratto con il dott. VINCENZO PALOMBA per la fornitura del Servizio di medico competente dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. MENECHINI" in scadenza al 31 gennaio 2015 è prorogato per sei mesi fino al 31 luglio 2015, alle stesse condizioni previste dal contratto in essere e senza alcuna maggiorazione;
- 2) di impegnare la spesa presunta nella misura di 6/12ml della attività di consulenza del medico competente;
- 3) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- 4) di procedere alla pubblicazione della presente proroga sul sito web dell'Istituto;
- 5) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione.

VINCENZO PALOMBA
MEDICO COMPETENTE
Via Collina, 8
01045 BOARIO TERME (Cremona)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

Proff. Renzio Speciale

Spello

L.I.S.
MENECHINI
EGGIOLO

Sezioni associate: Liceo Scientifico - Istituto Tecnico Commerciale - Geometri - Turistico
Istituto Professionale; Agroambientale - Chimico Biologico - Elettrico

